

Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 30 aprile 2015

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 aprile 2015 - n. 100
Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, successivamente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6 del d.l. 26 aprile 2013 n. 43 convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2015, n. 71 e, da ultimo, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 7 del d.l. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164;

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012», pubblicato sulla G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 con il quale:

- Lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- I presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- È stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;

Visti altresì:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art. 2, comma 2^a del succitato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate;
- Il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 - articolo 3 bis come modificato dall'art. 6 sexies del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 9 quater del d.l. 12 settembre 2014 n. 133 che:

al comma 8:

- autorizza, modificando l'art. 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014 da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- prevede che i comuni non ricompresi in unioni stipulino, ai fini dell'applicazione della disposizione, apposite convenzioni con le unioni o fra di loro.
- prescrive che l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012
- stabilisce che Il riparto fra i comuni interessati debba avvenire previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.

al comma 9:

- stabilisce che all'onere complessivo conseguente pari ad euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25 milioni per l'anno 2016» si provvede

da mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato d.l. n. 74/2012 nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione;

- il comma 367 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dall'art. 7 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 2014 n. 164, il quale prevede che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari possono essere prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo»;

Dato atto che in base all'applicazione di quanto disposto all'art 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 come modificato dall'art. 6-septies comma 1. della citata Legge 71 del 25 giugno 2012 e dall'art. 7 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 le risorse assegnate al Commissario delegato per la Regione Lombardia per il ricorso personale integrativo con contratti di lavoro flessibile sono quantificate, giusta applicazione della quota percentuale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 per Regione Lombardia, come limite massimo: in euro 1.000.000 per il 2015 e 1.000.000 per il 2016;

Richiamate:

- l'ordinanza n. 32 del 19 novembre 2013 con la quale si è espressa intesa per il riparto tra i Comuni interessati di quota delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 sull'accordo sottoscritto dai comuni attraverso il quale i comuni sottoscrittori hanno assunto, nel dicembre 2013 e sino al 31 dicembre 2014, n.15 unità di personale a supporto degli uffici tecnici comunali particolarmente impegnati per le pratiche edilizie per la ricostruzione;
- l'ordinanza n. 55 del 17 luglio 2014 con la quale si è espressa ulteriore intesa per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore quota delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 sull'accordo sottoscritto dai comuni attraverso il quale i comuni hanno assunto, nell'agosto 2014 e sino ad aprile 2015, ulteriori n. 11 unità di personale, con un costo massimo previsto - a carico dell'esercizio 2015 - pari ad euro 135.000,00;
- l'ordinanza n. 75 del 4 dicembre 2014 con la quale si è espressa intesa alla proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 per una spesa complessiva di euro 600.000,00 per l'esercizio 2015 ed euro 600.000,00 per l'esercizio 2016

Preso atto che con nota del 15 aprile 2015 prot. 5341 il Sindaco del Comune di Gonzaga, in qualità di capofila ai sensi della Convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale per conto dei comuni sottoscrittori dell'accordo del 28 settembre 2013, chiede in nome e per conto di questi ultimi - al fine di consentire l'evasione di tutti i complessi adempimenti connessi alla ricostruzione posti sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, di esprimere intesa circa la proroga dei contratti a tempo determinato sottoscritti nel mese di agosto 2014 (11 unità di personale) per la durata di ulteriori 20 mesi, nel limite dei 36 mesi complessivi previsti dalla normativa vigente, ovvero al 31 dicembre 2016

Preso atto altresì che per il suddetto Accordo viene stimata la spesa massima di euro 270.000 (duecentosettantamila/00) per il 2015 ed in Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per il 2016;

Valutata l'opportunità di recepire quanto rappresentato dai Sindaci;

Rilevato che la spesa complessiva prevista dall'accordo, unitamente a quella già autorizzata con precedenti ordinanze per l'esercizio 2015 eccede per euro 5.000,00 le previsioni massime consentite dall'art. 3 bis c. 9 del d.l. 95/2012 mentre per l'esercizio 2016 rientra in tali previsioni;

Accertato, sulla base dei costi medi ad oggi sostenuti per garantire la copertura delle spese relative al personale assunto ai sensi delle ordinanze 32/2012, 55/2014 e 75/2014, la somma di euro 265.000,00 per l'anno 2015 sia comunque sufficiente a garantire il rinnovo dell'incarico così come richiesto dal Sindaco, capofila, di Gonzaga;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare ai fini della proroga dei contratti di che trattasi la spesa di euro 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00) per l'esercizio 2015 2016, e di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) per l'esercizio 2016;

Dato atto che alla spesa conseguente si provvederà mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del d.l.n.74/2012;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate

1. di esprimere intesa all' «Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto ad agosto 2014 di cui ai commi 8 e 9 dell' articolo 3 bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dall' art. 6 - sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, in riferimento alle risorse destinate di cui all' articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74» allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. di provvedere al finanziamento della spesa per la proroga dei contratti del personale integrativo assunto a tempo determinato nell' agosto 2014, quantificate nel limite massimo di 265.000 per l' esercizio 2015 e 400.000 per l' esercizio 2016 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all' art. 2 del d.l. n. 74, convertito con modificazioni in legge 122 del 1^ agosto 2012;

3. di pubblicare la presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

— • —

Prot. C1. 2015.0003243 - 16.04.2015

Prot. 5341 del 15/04/2015

Ill.mo Sig. Presidente**della Regione Lombardia****in qualità di Commissario Delegato per
l'emergenza sisma del 20-29 maggio 2012**

Il sottoscritto, Claudio Terzi, Sindaco del Comune di Gonzaga, in qualità di capofila ai sensi della Convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale per conto dei Comuni sottoscrittori dell'accordo del 28 settembre 2013

PREMESSO

- che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 articolo 3 bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Villa Poma, secondo i criteri, le modalità e le procedure definiti in appositi accordi ex art. 15 L. 241/1990, nel mese di dicembre 2013 hanno provveduto all'assunzione – sino al 31.12.2014 - di n. 15 unità di personale integrativo a tempo determinato e nel successivo mese di luglio 2014 - a seguito di apposito monitoraggio che ha evidenziato un ulteriore fabbisogno di risorse umane - all'assunzione di ulteriori n. 11 unità di personale integrativo a tempo determinato sino al 30.04.2014;
- che la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce che, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis;

- che, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come limite massimo, a euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2015 ed euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2016;
- che al fine di consentire l'evasione di tutti i complessi adempimenti connessi alla ricostruzione post-sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, si è provveduto, con apposito accordo, di cui il Commissario ha preso atto con ordinanza n. 75 del 4 dicembre 2014 alla proroga dei contratti in scadenza al 31.12.2014 per ulteriori dodici mesi;
- che, in considerazione delle difficoltà di cui sopra, si rende necessaria altresì la proroga dei contratti di lavoro in scadenza al 30.04.2014 per ulteriori 20 mesi, nel limite dei 36 mesi complessivi previsti dalla vigente normativa, e comunque non oltre il 31/12/2016;
- che l'importo massimo assegnabile ai comuni per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto ad agosto 2014 è di euro 270.000 (duecentosettatamila/00) per il 2015 e di euro 400.000 (quattrocentomila/00) per il 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Gonzaga, in qualità di capofila ai sensi della Convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale per conto dei Comuni sottoscrittori dell'accordo del 28 settembre 2013, è a richiedere, in nome e per conto dei medesimi, all'Ill.mo Presidente, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma, di addivenire alla proroga dei contratti a tempo determinato sottoscritti nel mese di agosto 2014 per la durata di per ulteriori 20 mesi, nel limite dei 36 mesi complessivi previsti dalla vigente normativa, e comunque non oltre il 31/12/2016;

Letto, confermato e sottoscritto

14 aprile 2015

Il Sindaco di GONZAGA



Accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale (assunto ad agosto 2014) di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, come modificato dell'art. 6 - sexies comma 1 del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, in riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74

PREMESSO CHE

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 articolo 3 bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, nel comma 8 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis.

DATO ATTO CHE

fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato in data 28 settembre 2013 un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane. L'accordo stabilisce che le risorse finanziarie di cui all'art. 6 sexies del d.l. 43/2013 convertito in legge 71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate

ai Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma sottoscrittori del presente accordo

DATO ATTO CHE

l'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 consente il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione, con i seguenti limiti: euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000,00 per l'anno 2014; euro 25.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000,00 per l'anno 2016;

l'applicazione di quanto disposto all'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il DL 43/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede l'assegnazione del 95% delle risorse all'Emilia Romagna, il 4% alla Lombardia e l'1% al Veneto (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012);

DATO ATTO CHE

l'ammontare complessivo delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa e il Commissario delegato così come stabilito dall'articolo 6-sexies che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO CHE

i comuni di cui sopra hanno stipulato una convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, individuando come comune capofila il Comune di Gonzaga

RITENUTO CHE

tale convenzione rimanda a successivi accordi la definizione dei criteri di assegnazione del personale e le modalità di loro gestione;

DATO ATTO CHE

il Comune di Gonzaga, in qualità di Comune capofila ai sensi della Convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale, per conto dei Comuni sottoscrittori del presente accordo, ha svolto procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici - cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali) e di istruttori direttivi amministrativi - cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali);

RISCONTRATO CHE

sono state pubblicate le graduatorie delle selezioni effettuate dal Comune di Gonzaga in data 08/10/2013 e che l'effettuazione delle assunzioni a tempo determinato sono state subordinate al provvedimento dell'Autorità commissariale di assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate a sostenere tali assunzioni;

RISCONTRATO CHE

sulla scorta di un primo monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo, effettuato nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2013, i Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Villa Poma hanno sottoscritto un Accordo con il Commissario Delegato della Regione Lombardia per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 e le conseguenti modalità di utilizzo per gli anni 2013 e 2014;

RISCONTRATO CHE

è stato realizzato, nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2014, un monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo volto a comprendere le necessità dei Comuni in termini di professionalità, profili, specializzazioni, numero di unità di personale aggiuntivo necessario per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione attraverso interviste, riunioni e l'acquisizione di documentazione fornita dai

Comuni;

sulla scorta di tale monitoraggio i citati comuni hanno sottoscritto un Accordo per la definizione della destinazione delle risorse di personale integrativo a tempo determinato di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012 e le conseguenti modalità di utilizzo per gli anni 2014 e 2015;

RISCONTRATO CHE

in attuazione dei contenuti del suddetto Accordo i Comuni sottoscrittori hanno provveduto ad effettuare le assunzioni del personale integrativo, previo sorteggio, in seduta pubblica, dell'ordine di priorità da dare ai Comuni nell'accesso alle graduatorie e che tale ordine è stato impiegato, in relazione ai profili professionali e al numero di dipendenti richiesto, al fine dello scorrimento delle graduatorie;

RISCONTRATO CHE

è in corso un monitoraggio dei fabbisogni volto a comprendere le necessità dei Comuni in termini di professionalità, profili, specializzazioni, numero di unità di personale necessario per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione attraverso interviste e l'acquisizione di documentazione fornita dai Comuni;

VALUTATO CHE:

gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo e l'attività di gestione dell'emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai Comuni l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi i quali, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono progressivamente aumentati in numero e settore di intervento;

CONSIDERATO CHE

in tale situazione, al fine di consentire l'evasione di tutti gli adempimenti connessi alla ricostruzione post-sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, risulta necessario provvedere alla proroga del personale integrativo a tempo determinato assunto ad agosto 2014;

CONSIDERATO CHE

le attività cui dovranno essere destinate tali risorse di personale a tempo determinato assunto con contratti di lavoro flessibile sono principalmente quelle inerenti all'evasione di pratiche connesse alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione, alla trattazione delle richieste di contribuzione attraverso la piattaforma MUTA e alle conseguenti pratiche edilizie, alle verifiche degli stati di avanzamento lavori e all'autorizzazione dei pagamenti, alle pratiche edilizie connesse al ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive, alle rendicontazioni delle opere provvisorie e, segnatamente, degli interventi finanziati dal Fsue, alla realizzazione di interventi di ripristino e/o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dal sisma;

VALUTATO CHE

si ritiene necessario prevedere efficaci criteri per l'attribuzione del personale e, quindi, delle risorse necessarie al loro finanziamento fra i Comuni sottoscrittori del presente accordo affinché essi siano in grado di affrontare differenti fabbisogni d'intervento correlati a differenziati effetti distruttivi prodotti dal sisma;

CONSIDERATO CHE

in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come limite massimo, a euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2015 ed euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2016;

CONSIDERATO CHE

l'importo massimo assegnabile ai comuni per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto a agosto 2014 è di euro 270.000 (duecentosettantamila/00) per il 2015 e di euro 400.000 (quattrocentomila/00) per il 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**TRA I COMUNI DI**

Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma.

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA**ART. 1-Finalità e oggetto**

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda la quantificazione e i criteri di assegnazione del personale integrativo assunto a agosto 2014 con contratti di lavoro flessibile a tempo determinato e le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo per gli anni 2015 e 2016.
3. La durata dei contratti a tempo determinato del personale di cui al comma precedente sarà prorogata per ulteriori 20 mesi, nel limite massimo dei 36 mesi complessivi previsti dalla vigente normativa, e comunque non oltre il 31/12/2016.

ART. 2- Impiego del personale

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo di cui all'articolo precedente assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
- b. Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
- c. Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle ricostruzioni di immobili utilizzati per le attività produttive;
- d. Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
- e. Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
- f. Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
- g. Informazione e assistenza al pubblico;
- h. Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
- i. Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento.

ART. 3- Distribuzione del personale

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di confermare i fattori di ripartizione adottati per dimensionare il personale integrativo assunto ad agosto 2014, per dimensionare il suddetto personale per gli anni 2015 e 2016:
 - a. stima delle ore necessarie a completare la gestione del numero complessivo di “richieste di contributo” i cui procedimenti sono in corso oppure ancora da avviare, classificati per numero unità immobiliari e importi lavori da quadro economico;
 - b. stima delle ore necessarie a completare la gestione del numero complessivo di “titoli abilitativi”, relativi a civili abitazioni e attività produttive, i cui procedimenti sono in corso oppure ancora da avviare;
 - c. stima delle ore/persona equivalenti disponibili nell’ambito degli uffici tecnici comunali.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo di cui all'articolo 1 assunto a tempo determinato è pertanto così distribuito:
 - a. Moglia: n . 4 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
 - b. Gonzaga: n. 2 (n. 1 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali; n. 1 istruttori direttivi amministrativo -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali);
 - c. Quistello: n. 2 (n. 1 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali; n. 1 istruttori direttivi amministrativo -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali);
 - d. Poggio Rusco, Felonica, Magnacavallo, Sermide, Villa Poma: n. 1 istruttori direttivi tecnici -cat. D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali;
 - e. S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia: n. 2 istruttori direttivi tecnici -cat D p.e. D1 ccnl dipendenti enti locali.

Nella vigenza del presente accordo le parti sottoscrittrici si riservano la facoltà di rivedere, attraverso apposite convenzioni allo scopo stipulate, detti riparti alla luce dell’andamento degli adempimenti di cui all’art. 2 e del carico di lavoro degli uffici.
3. I comuni citati nei punti d), e) gestiscono in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto dalla

Convenzione allo scopo stipulata.

4. I singoli comuni (o il Comune capofila, nell'ambito di una convenzione) utilizzatori del personale procederanno alla rendicontazione, a cadenza bimestrale, delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale per quanto riguarda solo la retribuzione fondamentale.
5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni, sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente in relazione alle attività previste dalla convenzione.

ART. 4- Assegnazione e gestione del personale

1. Ogni rapporto gestionale e giuridico con il personale integrativo di cui all'articolo 1 assunto a tempo determinato è di esclusiva competenza dell'ente con cui è stato sottoscritto il contratto di lavoro.

ART. 5- Spese previste per l'assunzione di personale a tempo determinato

1. Le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato ammontano a:
 - a. Annualità 2015: limite massimo € 270.000,00 (duecentosettantamila/00), considerando 11 assunzioni per 8 mesi compresa tredicesima.
 - b. Annualità 2016: limite massimo € 400.000,00 (quattrocentomila/00), considerando 11 assunzioni per 12 mesi compresa tredicesima.
2. Le stime riguardanti le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato sono state elaborate considerando il valore mensile della remunerazione lorda del personale inquadrato nella cat D, posizione economica D1, oltre al rateo e la tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CCNL dipendenti enti locali.

ART. 6- Attività di supporto ai comuni non assegnatari delle risorse umane e finanziarie

1. I Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito

dall'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegnano a erogare servizi di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane e finanziarie, riguardanti le pratiche di ricostruzione.

2. Le relazioni fra gli enti sottoscrittori del presente accordo individuati per fornire servizi di supporto tecnico e istruttorio e i comuni destinatari dei servizi sono le seguenti:

Comuni fornitori dei servizi	Comuni destinatari dei servizi
Moglia	Mantova, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Villimpenta, Bagnolo san vito, Roncoferraro, Castel d'Ario, Castelbelforte, Porto Mantovano, Rodigo
Gonzaga	Borgoforte, Dosolo, Pomponesco, Suzzara, Virgilio, Commessaggio, Sabbioneta, Viadana, Castellucchio, Curtatone, Marcaria
Quistello	Ostiglia, Pieve di Coriano, Revere, Serravalle a Po, Sustinente, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po

3. Le attività di supporto consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e saranno esplicate attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico;
4. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo.

ART. 7- Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve

essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

ART. 8- Disposizioni finali e transitorie

- 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di FELONICA

Il Sindaco di GONZAGA

Il Sindaco di MAGNACAVALLO

Il Sindaco di MOGLIA

Il Sindaco di MOTTEGGIANA

Il Sindaco di PEGOGNAGA

Il Sindaco di POGGIO RUSCO

Il Sindaco di QUINGENTOLE

Il Sindaco di QUISTELLO

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGNAIE

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA

Il Sindaco di SERMIDE

Il Sindaco di VILLA POMA

14 APR. 2015